



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Atto n. 34 del 17/08/2022	Oggetto: Autorizzazione alla mobilità per interscambio di un dipendente del Comune di Anela Cat. D – posizione economica D1 - con un dipendente del Comune di Ollastra Cat. D – posizione economica D1.
--	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciassette** del mese di **agosto** alle ore **19:00** in videoconferenza, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	NURRA GIANGIUSEPPE	Si	
Vicesindaco	MAMELI PIETRO ANGELO	Si	
Assessore	NASONE PASQUALE	Si	
Assessore	NASONE ROBERTO	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **Ara Antonio**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Giangiuseppe Nurra** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” al capo III disciplina la mobilità dei pubblici dipendenti;
- il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse è disciplinato dall’art.30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- l’articolo 6, comma 1, ultimo periodo del menzionato decreto recita: *“Le Amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”*;
- la mobilità è uno strumento che non risponde solo all’interesse dell’amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n 20506 del 27 marzo 2015, al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi in tema di ricollocazione del personale degli enti di area vasta, ha inserito – tra gli altri argomenti – anche un paragrafo dedicato alla mobilità per interscambio (o per compensazione);

Evidenziato che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione”, può essere mutuata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.325, recante “procedure per l’attuazione del processo di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”, che, all’articolo 7, dispone che:
È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;
- il contesto normativo che riguarda tale istituto è quello della mobilità volontaria disciplinato dall’art.30 del D.Lgs. n.165/2001 che regola le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni ed attivabile nel rispetto dei principi di imparzialità e della trasparenza che devono guidare l’azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni;
- a fronte della disciplina di carattere generale dettata dalla soprarichiamata normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nel senso di ritenere che rispetto alla “mobilità per interscambio” si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici di cui all’art.30, c.1, del D.Lgs. n.165/2001;
- in ogni caso, rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, verificando (a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti), l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione;

Rilevato che:

- la normativa di riferimento prevede, pertanto, la possibilità di uno scambio di dipendenti della P.A. purché esista “l’accordo” delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano “corrispondente” categoria e profilo professionale, con ciò realizzandosi unicamente una contestuale reciproca sostituzione di dipendenti che ricoprono un determinato ruolo, sostanzialmente neutra per le amministrazioni coinvolte, in quanto non copre fabbisogni evidenziati nel piano occupazionale, né genera nuovi bisogni o maggiori oneri;
- la mobilità reciproca – se tali condizioni sono realizzate – non è soggetta ad alcuna restrizione, in quanto si realizza ad invarianza di spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di personale appartenente alla stessa qualifica funzionale tra due distinti enti;

- in tal senso si sono espresse anche le sezioni regionali della Corte dei Conti fornendo parere su specifici quesiti in materia (deliberazione n. 049/2010/PAR e deliberazione n. 65/2013/PAR Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto; deliberazione n. 71/2016/PAR Corte dei Conti Sezione Regionale per l'Umbria);

Tenuto conto che la mobilità reciproca è compatibile con le disposizioni dell'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 e relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020, posto che *“lo scambio di personale appartenente alla stessa categoria giuridica, posizione economica e profilo”* se avviene in termini contestuali, non comporta variazione della spesa complessiva del personale dipendente e, pertanto rispetta il valore soglia stabilito dal richiamato art.33 c.2 del D.L. 34/2019, purché l'operazione sia conclusa in modo contestuale o nell'anno di riferimento, in quanto non determina un accrescimento del contingente di personale impiegato, ma favorisce la razionale distribuzione si sensi dell'art.6, co. 1, del D.Lgs. n.165/2001 senza incidere sui saldi di finanza pubblica (Corte dei Conti sez. regionale Umbria del. n. 117/2020 e n.110/2020);

Vista l'istanza congiunta, acquisita al protocollo n. 3022 dell'8.07.2022, con la quale il Dott. Nicola Delogu, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Anela e assegnato all'Area Amministrativa in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D – posizione economica D1 e la Dott.ssa Ilaria Lai, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ollastra (OR), assegnata all'Area Amministrativa in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D – posizione economica D1, chiedono mobilità per compensazione rispettivamente presso il Comune di Ollastra e il Comune di Anela;

Dato atto che ad oggi non risultano pervenute ulteriori richieste di mobilità per interscambio da parte di altri dipendenti, per la categoria e profilo di cui trattasi;

Verificati

- la sussistenza dello stesso regime giuridico dei rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato instaurati con gli istanti presso i rispettivi Enti di appartenenza;
- la corrispondenza della categoria di inquadramento e della posizione economica posseduta dai richiedenti, entrambi inquadrati nella Cat. D, posizione economica D1 del CCNL 21-5-2018, stesso Comparto della Contrattazione (Funzioni Locali);
- la presenza di “corrispondente” profilo professionale rivestito dagli interessati, in quanto entrambi assegnati all'Area Amministrativa in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo;

Accertato che detta procedura della mobilità per interscambio non determina alcun incremento di spesa non essendo aumentato né il numero, né il trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio, complessivamente considerati e, per quanto attiene alle spese del personale di questo Ente, esse risultano comunque contenute nei limiti e nei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia assunzionale.

Richiamato il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022-2024, – con la correlata Dotazione Organica - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23.05.2022.

Considerato che:

- l'ente non versa in situazione di deficitarietà;
- presso l'ente non sussistono situazioni di eccedenza o soprannumerarietà di personale.

Considerato che, per quanto sopra esposto, possono essere accolte le istanze sopra richiamate, relative ad una mobilità per interscambio tra i dipendenti di cui trattasi con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di corrispondente categoria, posizione economica e profilo professionale per quanto sopra espresso.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ollastra n. 55 del 11.08.2022 recante oggetto “Autorizzazione alla mobilità per interscambio di un dipendente del Comune di Ollastra Cat. D - Pos. ec. D1 - con un dipendente del Comune di Anela, Cat. D - Pos. ec. D1”

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/06/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;

Dato atto che preliminarmente alla formalizzazione della procedura di mobilità per interscambio l'Ente deve procedere all'approvazione dei seguenti documenti di natura programmatica:

- rendiconto della gestione 2021, in corso di predisposizione;
- piano delle azioni positive 2022-2024, per il quale è in corso la valutazione da parte degli organi preposti per la successiva espressione dei pareri prescritti;
- piano degli obiettivi e delle performance, in corso di predisposizione;

Dato atto che sussistono presso questo Ente i presupposti e le condizioni finanziarie e di legge in materia assunzionale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Di prendere atto:

- della nota acquisita al protocollo n. 3022 dell'8.07.2022, con la quale il Dott. Nicola Delogu, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Anela e assegnato all'Area Amministrativa in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D – posizione economica D1 e la Dott.ssa Ilaria Lai, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ollastra (OR), assegnata all'Area Amministrativa in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D – posizione economica D1, chiedono mobilità per compensazione, ai sensi dell'art.7 del DPCM 5 agosto 1988, n. 325, rispettivamente presso il Comune di Ollastra e il Comune di Anela;
- della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ollastra n. 55 del 11.08.2022 recante oggetto “Autorizzazione alla mobilità per interscambio di un dipendente del Comune di Ollastra Cat. D - Pos. ec. D1 - con un dipendente del Comune di Anela, Cat. D - Pos. ec. D1”

Di dare atto che detta procedura, compatibile con le disposizioni dell'art.33 del D.L. 34/2019, convertito in legge n.58/2019, non determina alcun incremento di spesa non comportando complessivamente aumento né del numero, né del trattamento economico dei dipendenti in servizio e che, per quanto attiene alle spese del personale di questo Ente, esse risultano comunque contenute nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia assunzionale, come dettagliato nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2022- 2024, e correlata Dotazione Organica approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23.05.2022 in cui è

stato dato atto nel dettaglio della sussistenza delle condizioni e presupposti di legge per poter procedere alla costituzione dei programmati rapporti di lavoro ed in particolare del rispetto dei vincoli finanziari in materia di spesa di personale e dei vincoli assunzionali.

Di dare atto sussistono le condizioni e i presupposti di legge per procedere alla mobilità per interscambio dei dipendenti di cui trattasi, così come richiesto e autorizzato con le citate note, in presenza della omogeneità del regime giuridico (a tempo pieno e indeterminato), della corrispondenza della categoria di inquadramento e della posizione economica posseduta dai richiedenti (entrambi inquadrati nella categoria D, posizione economica D1 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018) in presenza di “corrispondente” profilo professionale rivestito dagli interessati rispettivamente, Dott.ssa Ilaria Lai di Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Comune di Ollastra e Dott. Nicola Delogu di Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Comune di Anela.

Di autorizzare, pertanto, la procedura di mobilità compensativa per interscambio tra i dipendenti in argomento.

Di dare atto che preliminarmente alla formalizzazione della procedura di mobilità per interscambio, l'Ente deve procedere all'approvazione dei seguenti documenti di natura programmatica:

- rendiconto della gestione 2021;
- piano delle azioni positive 2022-2024;
- piano degli obiettivi e delle performance 2022;

Di dare mandato al Servizio Amministrativo e Finanziario di produrre a favore dell'Ente destinatario idonea certificazione/documentazione in ordine al trattamento economico in godimento del dipendente del Comune di Anela e allo stato giuridico dello stesso, nonché a porre in essere gli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del perfezionamento della procedura di mobilità compensativa di cui trattasi.

Di stabilire che l'interscambio avvenga nei tempi e secondo le modalità giuridiche vigenti.

Di trasmettere copia del presente atto ai rispettivi Responsabili delle amministrazioni coinvolte e ai dipendenti interessati.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Dott. Giangiuseppe Nurra	Segretario Comunale Ara Antonio
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
<p>VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole.</p> <p>Anela, 17/08/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio Dott. Giangiuseppe Nurra</p>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva **decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione** non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Anela, 25/08/2022

Segretario Comunale
Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **25/08/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Anela, 25/08/2022

Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio